



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

PROT. n. 1133 del 1° LUGLIO 2014

Provvedimento di revoca dell'autorizzazione, alla società Suolo e Salute s.r.l., ad esercitare il controllo e la certificazione sull'attività di importazione da Paesi terzi di prodotti biologici.

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 "Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91" e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 "Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 "Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico";

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071 “Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione” e in particolare l'articolo 1 che prevede l'obbligo all'assoggettamento ad un unico Organismo di controllo;

Visto il decreto 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1996 Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Associazione Suolo e Salute» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la nota del 20 dicembre 1999 n. 199992171 della Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali con la quale si accoglie la modifica della forma giuridica dell'organismo di controllo Suolo e Salute da associazione ad società a responsabilità limitata.

Visto l'art. 4 il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220, il quale stabilisce che l'attività di vigilanza sugli Organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni e Province Autonome per le strutture presenti nel territorio di propria competenza;

Visto l'accordo bilaterale, dell'11 aprile 2013, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio territoriale di Ancona e la Regione Marche - Servizio agricoltura, forestazione e pesca per la programmazione delle attività di vigilanza sulle strutture autorizzate per le produzioni certificate, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2012;

Vista l'attività di vigilanza svolta a partire dall'anno 2012 dagli uffici territoriali del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visti gli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro relativi al procedimento penale 4383/2012 RGPM, dai quali si evincono fatti contestati, tra l'altro, a carico di soggetti proprietari, dirigenti nonché personale dipendente ed ex dipendente della Suolo e Salute s.r.l. ascrivibili ai reati di cui agli artt. 515 e 517 bis c.p. nonché agli artt. 416 c. 1 e 5 c.p., nella configurazione *ex art. 3, comma 1, lett) a) c), d) della L. n. 146/2006, aggr. ex art. 4 L. 16.03.2006 n. 146, "perché si associavano in vincolo stabile fra loro, personalmente e attraverso le qualità formali e/o sostanziali rivestite nell'ambito delle società agli stessi rispettivamente riconducibili, allo scopo di realizzare una serie aperta di frodi in commercio di ingenti porzioni nel settore delle importazioni comunitarie da Paesi Terzi o infra-comunitarie di prodotti agroalimentari"*;

Visti i contenuti dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Pesaro emessa in data 14.01.2014, con la quale sono state disposte, tra l'altro, misure cautelari personali e reali a



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

carico dell'ex Coordinatore dell'Ufficio estero della Suolo e Salute s.r.l. ovvero Amministratore unico delle Suolo e Salute Romania s.r.l., nonché a carico dell'ente medesimo;

Visti i contenuti dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Pesaro emessa in data 03.06.2014, con la quale sono state disposte, tra l'altro, misure cautelari personali e reali a carico di soggetti ricoprenti le seguenti cariche in Suolo e Salute srl:

- a) *ex* Presidente del Comitato Tecnico di Delibera della Suolo e Salute s.r.l. “*sottoscrittore delle delibere applicative di sanzioni di mera copertura, funzionali alla prosecuzione delle attività degli enti certificati*”;
- b) *ex* Presidente del CdA e responsabile della Direzione Tecnica, nonché attuale proprietario pro-quota della Suolo e Salute s.r.l.;
- c) *ex* responsabile/consulente dell'ufficio qualità e ispettore della Suolo e Salute s.r.l.;
- d) consigliere del CdA e attuale responsabile dell'area controllo e certificazione estera e nazionale della Suolo e Salute s.r.l.,

i quali, come dice l'Ordinanza: “*sono risultati perfettamente consapevoli dell'attività illecita dell'Ente alla quale prestano il proprio contributo in varie occasioni e a vario titolo; elementi costanti e nodali nel circolo delle informazioni fra tutti i componenti e correi dell'O. di C. cui appartiene*”;

Considerato che a carico di “Suolo e Salute s.r.l.” è stata accertata una carenza e inefficacia dei controlli sulle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi che ha permesso l'immissione sul mercato di ingenti quantitativi di prodotti falsamente designati come biologici;

Considerato che il comportamento del citato personale dell'Organismo di controllo Suolo e Salute s.r.l. ha fatto venire meno il requisito di oggettività e indipendenza dei controlli sulle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi;

Considerato che l'art. 27 punto 9 lettera d) del Regolamento (CE) n. 834/2007, stabilisce che l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 prevede che l'autorizzazione ad un organismo di controllo possa essere revocata qualora lo stesso non sia più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa;

Considerato che, per non creare disagi agli operatori attualmente assoggettati al controllo di Suolo e Salute s.r.l. per l'attività di importazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire ai medesimi operatori biologici di rimanere assoggettati al sistema di controllo ed iscritti nell'elenco degli operatori biologici;

Considerata la necessità di tutelare i consumatori dall'immissione in commercio di produzioni biologiche non correttamente certificate e di salvaguardare la leale concorrenza tra gli operatori, garantendo la continuità del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari biologiche degli operatori sottoposti al controllo del suddetto Organismo di controllo;

Tenuto conto che, in funzione della suddetta tutela dei consumatori e della libera concorrenza sussistono le particolari esigenze di celerità del procedimento che derogano alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.P.R. del 23 maggio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

D E C R E T A

Articolo 1

1. All'organismo di controllo Suolo e Salute s.r.l., sito a Fano (PU) in Via Paolo Borsellino n. 12/B, è revocata l'autorizzazione ad esercitare il controllo e la certificazione sulle attività di importazione di prodotti biologici e/o ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica da Paesi terzi.
2. La società Suolo e Salute s.r.l. ha l'obbligo di informare, entro **2** giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti gli importatori biologici che alla data di pubblicazione del presente decreto sono assoggettati al suo controllo.

Articolo 2

1. Gli operatori che svolgono attività di importazione, assoggettati al sistema di controllo di Suolo e Salute s.r.l., che intendono rimanere inseriti nel sistema della produzione biologica di cui all'art. 28 del Regolamento (CE) n.834/2007, presentano alle Autorità competenti notifica di variazione per cambiare Organismo di controllo, entro **10 giorni** dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L'Organismo di controllo che subentra è tenuto a richiedere la liberatoria a Suolo e Salute s.r.l. entro **5 giorni** dalla data di presentazione della notifica ed ha l'obbligo di verificare tutte le operazioni svolte dall'operatore dalla data di revoca dell'Organismo di controllo.
3. La società Suolo e Salute s.r.l., in ogni caso, è tenuta a rilasciare la liberatoria ed a trasmettere il fascicolo di controllo dell'operatore all'Organismo di controllo subentrante entro **5 giorni** dalla data di richiesta.
4. L'Organismo di controllo subentrante, in presenza di provvedimenti di non conformità non risolti, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA'E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

del trattamento della non conformità e provvede a concludere l'iter di certificazione e/o controllo in essere a carico dell'operatore.

Articolo 3

1. Nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente decreto ed il subentro del nuovo Organismo di controllo i controlli di conformità saranno svolti dall'Ufficio periferico ICQRF territorialmente competente.
2. La società Suolo e Salute s.r.l. è tenuta a comunicare all'Ufficio periferico ICQRF territorialmente competente ogni informazione afferente all'attività di controllo di cui al comma 1.

Articolo 4

1. La società Suolo e Salute s.r.l. potrà presentare nuova istanza di autorizzazione alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e la tutela del consumatore, per esercitare il controllo e la certificazione sulle attività di importazione di prodotti biologici, non prima di aver dimostrato di essere nuovamente in possesso dei requisiti di cui al DM 15 aprile 2013 n.8799 citato in premessa, con particolare riguardo alla capacità di porre in essere attività di controllo e certificazione delle produzioni biologiche in importazione da Paesi terzi ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 1995.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari